



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 7 – Sicurezza alimentare

**Stabilimento n. IT W1Y9U CE sito in Altofonte (PA) impresa alimentare BAVIERA 1882 S.R.L. -
Sospensione dell'attività di cui alla Sez. IX Latte e prodotti a base di latte**

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004;

- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004”;
- VISTO il decreto legislativo n. 2 del febbraio 2021, n. 27 inerente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del REG. UE 2017/625, il quale individua, nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome, di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali quali Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al dott. Giacomo Scalzo;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;
- VISTO il D.D.S. n. 5 del 18 ottobre 2022 con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare SICILY FOOD BAVIERA SOCIETA’ COOPERATIVA, sito in Altofonte (PA), via Ferrovia est, contrada Salvina snc, C.A.P. 90030, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all’esercizio dell’attività di: 1) Carni macinate e carni separate meccanicamente (SEZ. V) stabilimento per preparazioni di carni – MP, Preparazioni di carni fresche e congelate; 2) Prodotti a base di carne (SEZ. VI) Impianto di lavorazione – PP di prodotti di gastronomia freschi e congelati; 3) latte e prodotti a base di latte (SEZ. IX) stabilimento di trasformazione -PP prodotti di pasticceria freschi e congelati e gelati, con l’attribuzione dell’*approval number* IT W1Y9U CE;
- VISTO il D.D.S. n. 900 dell’8 agosto 2023, con il quale è stata temporaneamente sospesa l’attività di latte e prodotti a base di latte (SEZ. IX) relativa allo stabilimento dell’impresa alimentare SICILY FOOD BAVIERA SOCIETA’ COOPERATIVA;
- VISTO il D.R.S. n. 425 del 09 aprile 2025, con il quale l’attività dell’*approval number* IT W1Y9U CE, attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare SICILY FOOD BAVIERA SOCIETA’ COOPERATIVA, è stata estesa anche all’esercizio dell’attività di: 1) Prodotti della pesca (SEZ. VIII) Impianto di trasformazione –PP per prodotti della pesca trasformati;
- VISTO il D.R.S. n. 954 dell’8 settembre 2025, con il quale è stata revocata la sospensione di cui al D.D.S. n. 900 dell’8 agosto 2023;
- VISTO il D.R.S. n.1086 del 06 ottobre 2025, con il quale l’*approval number* IT W1Y9U CE è stato volturato dall’impresa alimentare SICILY FOOD BAVIERA SOCIETA’ COOPERATIVA all’impresa alimentare BAVIERA 1882 S.R.L.;
- VISTA la PEC del 14 ottobre 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 33277, con la quale il SUAP del comune di Altofonte (PA) ha trasmesso l’istanza relativa alla richiesta di sospensione temporanea dell’attività Latte e prodotti a base di latte (Sez. IX)

Stabilimento di trasformazione per prodotti di pasticceria freschi e congelati e gelati, dell'*approval number* IT W1Y9U CE, attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare BAVIERA 1882 S.R.L., avente sede in Altofonte (PA), via Ferrovia est, contrada Salvina snc, C.A.P. 90030;

RITENUTO di dovere procedere alla sospensione parziale del riconoscimento;

D E C R E T A

- ART.1 Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'attività "Latte e prodotti a base di latte (Sez. IX) Stabilimento di trasformazione per prodotti di pasticceria freschi e congelati e gelati", dell'*approval number* IT W1Y9U CE, attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare BAVIERA 1882 S.R.L., avente sede in Altofonte (PA), via Ferrovia est, contrada Salvina snc, C.A.P. 90030, è temporaneamente sospesa;
- ART.2 Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al SUAP del Comune di Altofonte (PA) per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 19/10/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora



DANIELA ZORA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
16.10.2026
14:41:36
GMT+02:00

F.P.F.